

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORSO

Nell'interesse della **Dott.ssa Vanessa Gallo** , c.f. GLLVSS96C61D086Q, nata il 21/03/1996, residente a Cellara (CS), Via Vittorio Emanuele n. 16, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Alessandra La Valle** (C.F. LVLLSN69A57D086J - pec: *avv.alessandralavalle@pec.giuffre.it* – fax 0984.1801490) e **Valeria Lepore** (C.F. VLRLPR83R51Z112F - pec: *avv.valerialepore@pec.giuffre.it* - fax: 0984.1801490), entrambi del foro di Cosenza, con Studio in Cosenza alla Via Enrico De Nicola n. 40, ed elettivamente domiciliata presso l'**Avv. Alessandra La Valle** la quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: *avv.alessandralavalle@pec.giuffre.it*, dichiarando di volere espressamente ricevere allo stesso indirizzo PEC, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.16 e 16-*sexies* D.L. 179/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, eventuali notifiche o comunicazioni di cancelleria.

- ricorrente -

CONTRO

Ministero della Giustizia, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*; rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

Commissione interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; indirizzo PEC: *protocollo@pec.formez.it*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

- **Formez PA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, indirizzo PEC primario risultante da pubblico elenco IPA: *protocollo@pec.formez.it*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

- **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

- *resistenti* -

NONCHÉ

Madeo Valeria, (C.F. MDAVLR88S48H579S), nata a Rossano (CS) l'8.11.1988, candidata collocata al posto n. 302, con punti 27 della graduatoria dei vincitori ed idonei, profilo GIURI presso il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, inerente il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia", PEC risultante da REGINDE *valeriamadeo@pec.it*, il quale sarebbe scavalcato dalla ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda in quanto la medesima conseguirebbe punti 27.725 con collocamento in graduatoria al 297° posto;

Perrone Flavia, (C.F. PRRFLV87A63D086V) nata il 23.01.1987, candidata idonea collocata al posto n. 310, con punti n. 27.5, della graduatoria dei vincitori ed idonei, profilo GIURI presso il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, inerente il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia", PEC risultante da REGINDE *perroneflavia@pec.it*, la quale sarebbe scavalcata dalla ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda in quanto la medesima conseguirebbe punti 27.725 con collocamento in graduatoria al 297° posto;

- *controinteressati* -

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie nonché

emissione di decreto cautelare urgente inaudita altera parte.

- della graduatoria dei "vincitori" del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il

Ministero della Giustizia”, profilo giuridico presso il Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro per n. 304 unità, di cui quattordici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati”, (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4[^] serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021), adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualficazione.formez.it in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui non include la ricorrente;

- della graduatoria dei “vincitori e idonei” del Concorso stesso, adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualficazione.formez.it in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui non include la ricorrente;

- dei verbali contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi – afferenti alla valutazione dei titoli -, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punti 2 per i concorrenti in possesso della c.d. “laurea specialistica” e/o nella parte in cui non prevedono l’attribuzione di analogo punteggio in favore dei possessori della c.d. “laurea magistrale”;

- degli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi;

- ove occorra ed in via subordinata, ossia ove altrimenti interpretabile e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4[^] serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021) nella parte in cui consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di punti 2 integrativi in favore dei candidati che siano in possesso della c.d. “laurea specialistica” e non in favore di quelli che siano in possesso della c.d. “laurea magistrale”, quale proseguimento della laurea triennale (titolo di accesso per la partecipazione al Concorso);

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente che, comunque, possa ledere gli interessi

della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati,

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione dei titoli valutabili e, di conseguenza, ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del Concorso e, in subordine, in quella degli idonei con diverso punteggio rispetto a quello attuale;
con conseguente condanna delle competenti Amministrazioni intimate all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.

FATTO

In data 06.08.2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva un “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”.

Il 19 agosto 2021 la Dott.ssa Vanessa Gallo presentava la propria candidatura al menzionato concorso pubblico, ai fini dell'ammissione allo stesso e relativamente ai 304 posti messi a bando presso il distretto della Corte d'Appello di Catanzaro.

Nella compilazione della suddetta domanda l'odierna ricorrente dichiarava quale titolo di studio la Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01, conseguita in data 19 ottobre 2020 con votazione 105/110 (*cf.* doc.1).

In data 3 dicembre 2021, a seguito delle prove digitali, venivano pubblicati, nell'area personale del portale Step One, gli esiti delle suddette prove e la ricorrente raggiungeva l'idoneità con il punteggio di 22.125 (*cf.* doc.2).

Successivamente, in data 14 gennaio 2022, venivano pubblicate le graduatorie definitive dei vincitori e degli idonei, per i diversi distretti delle Corti di Appello, e la candidata si collocava al 398° posto nella graduatoria “*Vincitori e Idonei profilo giuridico-economico. Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro*”, con il punteggio complessivo di 25.725, sommatoria del voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova scritta (*cf.* doc.3).

Nella valutazione dei titoli veniva attribuito all’odierna ricorrente il solo punteggio relativo al voto di laurea, con riferimento al titolo di studio dichiarato per l’ammissione al concorso, raddoppiato poiché conseguito non oltre 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, ai sensi della lettera a) del II comma dell’art. 6 del cennato Bando, ma non venivano conferiti gli ulteriori 2 punti aggiuntivi, ai sensi della lettera i) del medesimo Bando, previsti e riconosciuti per i titoli aggiuntivi alla laurea triennale.

Così facendo l’Amministrazione poneva in essere un’illegittima ed arbitraria equiparazione tra il corso di laurea triennale (L) da un lato e la laurea magistrale a ciclo unico (LM) dall’altro o, parimenti, poneva un’arbitraria ed illogica disparità di trattamento tra i candidati in possesso di titolo di laurea triennale e specialistica e quelli in possesso di laurea magistrale.

Tale condotta lede, gravemente, l’odierna ricorrente la quale, non vedendosi riconosciuto l’ulteriore punteggio di cui sopra (ovverosia i 2 punti aggiuntivi), non veniva collocata tra i vincitori o, comunque, in una posizione più favorevole rispetto a quella attuale nella graduatoria di merito, così da avere maggiori possibilità di subentrare ai vincitori rinunciatari ai sensi dell’art. 13, IV co, del bando.

In considerazione della suddetta violazione la Dott.ssa Vanessa Gallo, in data 21.01.2022, presentava istanza in autotutela per l’annullamento/revoca della graduatoria definitiva “*Vincitori e*

Idonei profilo giuridico-economico. Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro", rimasta senza esito (cfr. doc.4).

* * * * *

Così sommariamente ricostruito il quadro fattuale che ha portato l'odierna ricorrente alla proposizione del presente ricorso, non resta che insistere per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione degli stessi, siccome illegittimi, con adozione dei conseguenti e necessari provvedimenti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

In estrema sintesi di quanto dedotto di seguito come illegittimo, irragionevole, discriminatorio e manifestamente ingiusto, oltre che in aperta violazione con disposizioni normative, qui si denuncia e lamenta l'errata ed arbitraria valutazione della laurea magistrale. Più in particolare, la ricorrente contesta la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo (2 punti) per l'ulteriore titolo universitario, quale laurea magistrale (LM), in quanto titolo oggettivamente superiore a quello richiesto per l'accesso o, quantomeno, alla laurea triennale (L), con conseguente violazione di norme di legge e lesione di un interesse legittimo posto in capo alla medesima.

Si noti anche che, come ancora vedremo, tale violazione risulta aggravata dal fatto che sulla questione oggi discussa sussiste univoco orientamento giurisprudenziale. Difatti, sia per casi pressoché analoghi a quello qui in esame che per fattispecie identiche, i partecipanti ai relativi Concorsi hanno impugnato i Bandi di questi ultimi sulla scorta delle stesse motivazioni in diritto oggi eccepite, ottenendo esito a loro favorevole. Pertanto, ben avrebbero potuto le Parti resistenti, in autotutela, adottare tutti gli opportuni e necessari atti.

* * * * *

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 6350 DEL 27.12.2000, DEL D.M. 22.10.2004 N.270, NONCHÉ DEL D.I. 09.07.2009 E RELATIVA TABELLA.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 1 DPR 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, LOGICITÀ, CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ, UGUAGLIANZA E PROPORZIONALITÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come noto, *“per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”* (cfr. Circolare Ministeriale n.6350 del 27.12.2000).

Equiparazione/equivalenza che viene ribadita anche nel Decreto Interministeriale del 9.07.2009 ove all'art. 1, testualmente, si legge: *“I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (...)”*.

Alla luce di quanto testé riportato, ne consegue che l'equivalenza/equiparazione, tra i vari titoli di studio, sussiste solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo, viceversa,

ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.

Quanto detto trova esplicita conferma nel D.M. 270/2004. Più nello specifico, l'art. 3 del citato Decreto Ministeriale, derubricato "Titoli e corsi di studio" specifica che: "Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. **4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. (...).** **6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.**"

Non solo. A riprova della pregnante e sostanziale differenza tra la laurea triennale e la laurea magistrale soggiunge l'art. 3, III co, L. 247/2012, secondo cui "L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge"

Sul punto va, poi, richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui: "il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore, e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è

quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica” (T.A.R., Lazio, Roma, sez. III, 02.97.2008, n. 6364).

Ed ancora. *“le ipotesi di equipollenza ex lege costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica per cui non può farsi luogo a valutazioni di equipollenza sostanziale (...). non è consentito l'apprezzamento da parte della Commissione di concorso di un titolo accademico diverso, salvo che l'equipollenza sia stabilita da una norma di legge” (ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12.04.2021, n. 2351/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19.11.2019, n. 13241; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 05.05.2010, n.1674; Consiglio di Stato, sez. V, 06.12.2012, n. 6260; Id., sez. VI, 03.05.2010, n. 2494 e 19.8.2009, n. 4994).*

Ciò posto, va da sé l'illegittimità della condotta delle parti resistenti che hanno precluso all'odierna ricorrente il punteggio ulteriore per cui si discute, escludendola dal raggiungimento di una migliore e più favorevole collocazione in graduatoria, per come *ut supra* argomentato e rilevato, ritenendo, erroneamente, l'equipollenza con il titolo di sola laurea (L). Alla ricorrente, essendo in possesso di Laurea magistrale (LM), doveva essere (e deve essere) riconosciuto lo stesso punteggio attribuito ai possessori di laurea triennale più laurea specialistica o altra laurea.

Tale *modus operandi*, oltre a violare le disposizioni sopra riportate, lede l'art. 1 della L. 241/1990, l'art. 97 del dettato costituzionale e l'art. 1 del DPR n.487/1994.

Nel caso in esame, l'art. 2 del prefato Bando di Concorso, rubricato *“Requisiti per l'ammissione”* richiede, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica.

Il successivo art. 6 del medesimo Bando, concernente la valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova scritta, prevede che *“La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso (...). Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (...). Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati; (...) i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00 (...).*

L'odierna ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato di essere in possesso del titolo di studio Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01, conseguita in data 19 ottobre 2020, con la votazione di 105/110, tuttavia, nella graduatoria finale del concorso in oggetto la medesima, all'esito dell'illegittima valutazione dei titoli, si è classificata al 398° posto, riportando la sola valutazione complessiva di 25.725. Ebbene, se le parti resistenti avessero coerentemente e correttamente valutato il possesso della laurea magistrale in capo alla ricorrente, nel rispetto della normativa e dell'orientamento giurisprudenziale citato, avrebbero sicuramente **riconosciuto 2 punti aggiuntivi per il titolo posseduto, attribuendole un punteggio complessivo pari a 27.725 tale da consentirle la collocazione in graduatoria al 297° posto anziché 398°**, posizione sicuramente più utile per essere nominata vincitrice o, quantomeno, più favorevole e vantaggiosa rispetto a quella attuale ai fini della possibile collocazione in servizio.

Da quanto sopra, deriva l'illegittimità dell'art. 6, II co, lett. i), del predetto Bando nella parte in cui

ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, la laurea magistrale (LM) in possesso della ricorrente e da questi allegata per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Le parti resistenti hanno, illegittimamente ed arbitrariamente, previsto il punteggio aggiuntivo di 2 punti solo per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano stati il **proseguimento** della laurea triennale. Così operando, hanno illogicamente ed irragionevolmente escluso dalla valutazione di merito e dalla conseguente attribuzione di punti aggiuntivi le lauree magistrali (LM), dichiarate in sede di domanda di partecipazione, come quella dell'odierna ricorrente.

Al riguardo, giova rammentare che Codesto Ecc.mo Tribunale di recente si è occupato di una questione analoga, giungendo ad affermare, in linea con le richiamate pronunce, che: *“non può che rilevare l’illegittima esclusione, stabilita all’art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d’accesso rappresentato dalla laurea breve triennale. Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un’ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il*

diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la consequenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III Ter, 07.12.2021 n.12613).

Fermo restando quanto eccepito e rilevato, in subordine, qualora, per assurdo, si volesse ritenere una valenza di equiparazione/equivalenza (anche ai fini valutativi oltre che per l’ammissione), tra i diversi titoli, andrà censurata l’attribuzione dei due punti in più ai candidati possessori di laurea specialistica (LS) o di titoli aggiuntivi alla laurea triennale, in quanto illegittima, manifestamente ingiusta, arbitraria ed illogica. Alla decurtazione di tale punteggio vi sarebbe la corrispondente retrocessione in graduatoria di tali candidati, sì da consentire alla ricorrente di avanzare nella griglia di merito, con i benefici già detti in narrativa.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

In ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso, che danno evidenza al fondamento giuridico della presente istanza.

Relativamente al *periculum in mora* occorre rilevare che il pregiudizio che deriverebbe dal mancato accoglimento dell’istanza cautelare è concreto ed attuale, in quanto l’interesse della ricorrente all’inserimento nella corretta e giusta posizione nella graduatoria e, dunque, il suo diritto a vedersi riconosciuti i due punti aggiuntivi, va tutelato nell’immediatezza, **considerata l’imminente stipula dei contratti di lavoro con i vincitori della procedura in oggetto e la conseguente loro immissione in possesso negli Uffici di merito, che, con alta probabilità, avverrà a partire dal 21 febbraio 2022, secondo il calendario che verrà comunicato ai soli interessati.**

In caso di rigetto dell’istanza cautelare avanzata si determinerebbe una situazione irreversibile,

poiché l'inserimento successivo in graduatoria, all'esito di una corretta valutazione dei titoli, non consentirebbe alla ricorrente di godere del suo diritto di rientrare sin da subito nella graduatoria dei vincitori, e, per l'effetto, di ottenere un immediato contratto individuale di lavoro, ovvero di avanzare nella griglia di merito, con i benefici già detti in narrativa derivanti dall'art. 13, IV co, del citato bando.

Il diritto alla corretta valutazione dei titoli merita, dunque, una tutela immediata determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile o estremamente difficile da tutelare, con successivi atti.

Quindi, in sostanza, ciò che si chiede in via cautelare è la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con contestuale ammissione con riserva della ricorrente nella graduatoria nella giusta posizione, allo scopo di assicurare, in via provvisoria, gli effetti della decisione di merito

Si formula, pertanto, espressa richiesta di essere sentiti in Camera di Consiglio, instando sin d'ora per una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

Le circostanze e le esigenze cautelari enunciate sopra rendono l'auspicato provvedimento cautelare particolarmente urgente, così da non potere attendere la discussione collegiale della domanda cautelare. Per tale motivazione si propone istanza *ex art. 56 c.p.a.*, precisando ed evidenziando, tra l'altro, che non sussiste alcun pregiudizio per l'interesse pubblico, considerato che l'emanando decreto cautelare *inaudita altera parte* comporterebbe la sospensione solo fino alla prima Camera di Consiglio utile.

ISTANZA EX ARTT. 53 E 55, V CO, C.P.A.

In subordine, sussistendo le ragioni di urgenza *ex art. 53 c.p.a.*, si chiede la fissazione della Camera di Consiglio previa riduzione dei termini *ex art. 55, comma 5, c.p.a.*

In ogni caso, si chiede che la Camera di Consiglio venga fissata per la data più vicina possibile.

P.Q.M.

si conclude affinché l'Ecc.mo T.A.R. adito voglia accogliere le istanze cautelari ed il ricorso, per tutte le argomentazioni esposte in narrativa, con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge.

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 46, II co, c.p.a., si chiede che le parti resistenti nel costituirsi in giudizio depositino tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti: **00)** procura alle liti; **1)** copia domanda di partecipazione; **2)** copia esito prova; **3)** copia graduatoria definitiva "*Vincitori e Idonei profilo giuridico-economico. Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro*"; **4)** copia istanza di annullamento/revoca in autotutela graduatoria definitiva.

Ai fini del pagamento del C.U., si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia del pubblico impiego e che il pagamento del contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Cosenza, 18 febbraio 2022

Avv. Valeria Lepore

Avv. Alessandra La Valle